

**FUTURA ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN**

**FAMIGLIE E AMICI ODV**

Via Irma Bandiera n. 5

40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 91376750377

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEL 20 OTTOBRE 2022**

**MODIFICA DELLO STATUTO**

**PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE**

\*\*\*\*\*

Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue alle ore 20:40 si è riunita in seconda convocazione, presso i locali della Casa per la Pace sita nel Comune di Casalecchio di Reno, in Via Dei Canonici Renani n.8 l'Assemblea straordinaria degli Associati di

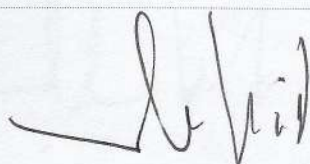
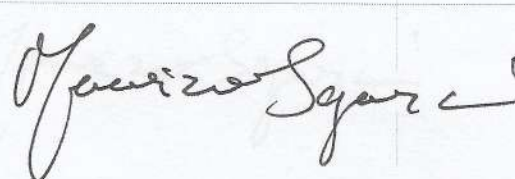
FUTURA ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN FAMIGLIE E AMICI ODV

convocata per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Modifica art. 2 - 5 - 7 - 13 ed eliminazione art. 19 dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.**
- 2. Modifica art. 8 dello statuto (rieleggibilità dei membri dell'Organo di Amministrazione)**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Sig. Michele Vit, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il socio Sig. Maurizio Sgarzi

 1 



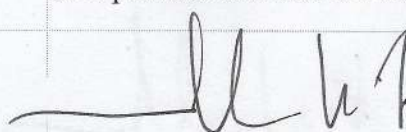
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente oltre la metà dei soci aventi diritto di voto nelle persone di 6 soci presenti fisicamente: Maurizio Sgarzi, Agnese Sgarzi, Roberta Roatti, Monari Matilde, Luca Vit e Michele Vit, n° 25 soci in modalità telematica: Gianluigi Fogacci, Francesca Fogacci, Mariangela Fraboni, Giuseppe Dalla Vecchia, Erica Dalla Vecchia, Giuliana Bacchilega, Fausto Roda, Marcella Angeloni, Elena Roda, Salvatore Brischetta, Maria Anna Costa, Giovanni Luca Brischetta, Antonietta Mazza, Silvia Bassani, Marta Nieri, Elisa Dalla Vecchia, Oriano Degli Esposti, Eugenio Degli Esposti, Pasquale Cerullo, Giovanni Cerullo, Katia Rivieri, Sergio Buriani, Giulio Buriani, Rita Palmentieri e Marinella Alberici.

Oltre a 6 presenti per delega: Dina Busi (delegato Maurizio Sgarzi), Elisa Sgarzi (delegata Roberta Roatti); Simona Bulgarelli (delegata Matilde Monari), Ambra Puccianti (delegata Matilde Monari), Marco Maria Brischetta (delegata Maria Anna Costa) e Chiara Lorenzi (delegato Salvatore Brischetta).

Sono inoltre presenti come uditori i signori Tommaso Fiori e Fausto Fiori, che hanno presentato domanda di ammissione a soci, e pertanto ritiene l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa che è pervenuta da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la richiesta di modificare quattro articoli dello statuto sociale per uniformarli a quanto previsto per l'iscrizione al RUNTS.

Si inizia ad esaminare gli articoli 2 e 13 per i quali l'Ufficio regionale chiede che venga eliminata la previsione delle attività connesse in quanto possono essere previste solo attività diverse, specificando il carattere secondario e stru-

 2 Maurizio Sgarzi



mentale di tali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e indicando anche l'organo sociale preposto a identificarle.

A tale proposito l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

di eliminare dagli articoli 2 e 13 dello statuto la previsione delle attività connesse, specificando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e affidando all'Organo di Amministrazione l'incarico di individuarle.

Si procede quindi all'esame dell'art. 5 per il quale l'Ufficio regionale chiede una precisazione sulle modalità da parte dei soci di prendere visione dei libri sociali.

A tale proposito l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

di integrare l'art. 5 dello statuto sociale prevedendo quanto segue:

*“prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa presentazione di apposita domanda in forma scritta al Presidente, il quale è tenuto a mettere a loro disposizione quanto richiesto in originale presso la sede sociale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente addebitando al richiedente le spese per la riproduzione della documentazione, nel caso il socio ne voglia prelevare copia.”*

Si passa poi alla richiesta da parte dell'Ufficio regionale di modificare gli articoli 5 e 7 prevedendo la possibilità per i soci minorenni di avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee.

3



A questo riguarda l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'art. 5 eliminando il riferimento ai soli soci maggiorenni e precisando che per gli associati minorenni il diritto di voto viene attribuito a chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale;
- di modificare l'art. 7 dello statuto sociale eliminando il riferimento ai soli associati maggiorenni.

Inoltre l'Ufficio regionale rileva la necessità di modificare l'art. 7 dello statuto rafforzando il quorum previsto per le modifiche statutarie ed eliminando la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera tali modifiche.

A questo proposito l'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

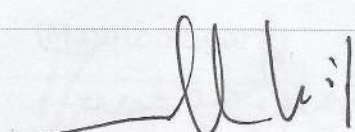
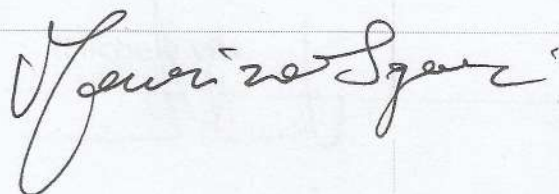
DELIBERA

- di prevedere per la modifica dello statuto in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- di eliminare la possibilità di una terza convocazione assembleare priva di quorum costitutivo per deliberare modifiche statutarie.

Infine il Presidente suggerisce di eliminare l'art. 19 dello statuto (Norme transitorie) in quanto il RUNTS è regolarmente entrato a regime il 23/11/2021, quindi tale articolo è superfluo.

A questo riguardo l'Assemblea, preso atto che l'art. 19 non è più necessario in quanto il RUNTS è regolarmente entrato a regime, all'unanimità

DELIBERA

 4 

di eliminare l'art. 19 (Norme transitorie) dello statuto.

Terminato il primo punto dell'ordine del giorno il presidente passa alla trattazione del secondo punto: evidenzia la necessità di un graduale avvicendamento nell'Organo di Amministrazione, che ad oggi non è avvenuto anche a causa della pandemia Covid 19, per permettere ai nuovi eletti di prendere confidenza con le modalità di gestione dell'associazione. Suggerisce, allo scopo di evitare tale rischio anche in un prossimo futuro, di escludere dal nuovo Statuto il limite dei tre mandati consecutivi per la rieleggibilità.

A questo proposito l'Assemblea, dopo approfondita discussione nella quale si conferma tale visione e si auspica che a partire dalle prossime elezioni si possano già avere delle disponibilità anche da parte dei nuovi associati, all'unanimità

#### DELIBERA

di modificare l'articolo 8 eliminando il limite di rieleggibilità per tre mandati consecutivi.

Resta invariata ogni altra previsione statutaria.

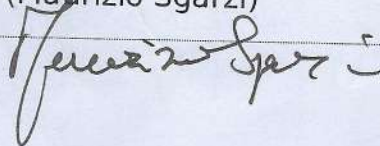
Il nuovo statuto, con le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 7, 8, 13 e l'eliminazione dell'art. 19, viene allegato al presente verbale onde formarne parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e la sua trasmissione al RUNTS.

Non avendo altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 21:20, previa redazione del presente verbale.

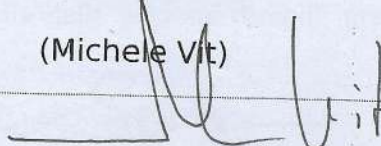
**IL SEGRETARIO**

(Maurizio Sgarzi)



**IL PRESIDENTE**

(Michele Vit)



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA  
Registrazione il 3/11/22 3 6949

Pagato € ...  
FESENTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE  
IL FUNZIONARIO  
Patrizia Bortone

**STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato**  
**"FUTURA Associazione persone Down famiglie e amici ODV"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

**"FUTURA Associazione persone Down famiglie e amici ODV"**

con sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno, in Provincia di Bologna, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 - Scopi e attività**

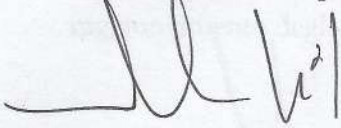
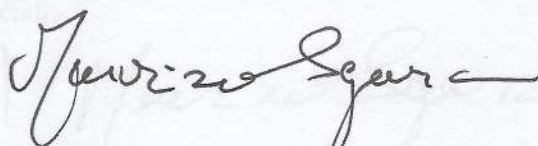
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

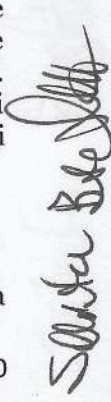
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- f) organizzazione e gestione di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione ha lo scopo primario di favorire l'autonomia e la possibilità di vita indipendente delle persone con sindrome di Down rivolgendo le attività in maniera prioritaria alle persone disabili e alle loro famiglie, ma anche alla collettività per far conoscere maggiormente i temi legati alla disabilità. Inoltre, ha lo scopo di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità, con l'intento di realizzare il superamento dell'handicap e delle discriminazioni e ambendo a situazioni di pari opportunità per tutti.

Per perseguire questi scopi intende:

- I. ideare e realizzare progetti legati all'autonomia delle persone disabili, prepararle ad una vita



futura indipendente e dare assistenza complessiva alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie;

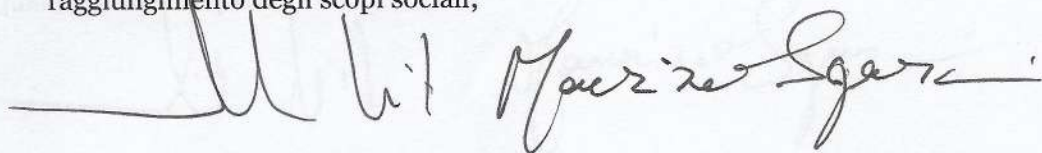
- II. favorire il dialogo con le altre associazioni affinché il tema della disabilità, in particolare quello della sindrome di Down, trovi attenzione nel dibattito sociale;
- III. svolgere attività per il tempo libero, come ad esempio attività sportive, laboratori, uscite e gite, volte a integrare le persone disabili nel modo più adeguato alle loro peculiari caratteristiche;
- IV. aiutare alla consapevolezza della genitorialità attraverso momenti di scambio reciproco con esperti o con genitori in generale;
- V. contrastare la cultura della indifferenza, dell'individualismo, dell'interesse privato che ignora il bene comune, della non accettazione delle differenze.

L'associazione che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, pone a fondamento della sua azione sociale e istituzionale:

- a) l'impegno a promuovere una cultura per la conoscenza della Trisomia 21;
- b) la solidarietà intesa come pratica sociale finalizzata a dare sostegno alle situazioni di disagio e fragilità sociale, con particolare riguardo alla disabilità, e a concorrere a costruire realtà e prassi di economia solidale;
- c) l'impegno per una cittadinanza responsabile volta alla tutela dei diritti, alla salvaguardia dei beni comuni, con particolare riguardo alla partecipazione sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, quali:

- 1) la promozione, la collaborazione alla realizzazione e la realizzazione diretta di iniziative, conferenze, incontri, seminari sui temi di interesse;
- 2) la predisposizione e/o la diffusione di materiale di studio, informativo, divulgativo e promozionale;
- 3) la predisposizione e la realizzazione di strumenti e interventi informativi, nelle diverse età della vita, nelle materie coerenti con le finalità statutarie, in collaborazione con la Scuola, l'Università e con ogni altro Organismo operante nel settore educativo e formativo;
- 4) la realizzazione di iniziative e lo svolgimento di attività volte a favorire l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, anche riguardo a specifiche tematiche coerenti con le finalità statutarie;
- 5) la collaborazione alla realizzazione e la realizzazione diretta di iniziative ed interventi volti a dare concreto sostegno a situazioni di disagio e fragilità sociale, con particolare riguardo alla disabilità;
- 6) la cooperazione con istituzioni, enti, associazioni e organismi per concorrere all'elaborazione e alla realizzazione di progetti territoriali a carattere solidaristico e sociale e, comunque, coerenti con le finalità statutarie;
- 7) la promozione di progetti e iniziative di sostegno a situazioni di fragilità sociale, nonché, in modo marginale, la partecipazione al finanziamento dello svolgimento di iniziative e attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;



*Handwritten signature*  
Soluta Beati

- la realizzazione della condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale o altre forme di assistenza destinate a chi si trova in stato di disagio;
- 9) il confronto con le organizzazioni sindacali, le agenzie di formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, le scuole superiori di secondo grado e gli enti interessati affinché l'inserimento nel mondo del lavoro consenta la concreta realizzazione del proprio ruolo sociale;

Le attività svolte sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono rese in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, con carattere secondario e strumentale rispetto ad esse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore, individuate dall'Organo di Amministrazione al fine di conseguire le finalità associative.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

### **Art. 3 – Membri dell'Associazione**

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde;



- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a far tempo dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso di associati minorenni il diritto di voto viene attribuito a chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa presentazione di apposita domanda in forma scritta al Presidente, il quale è tenuto a mettere a loro disposizione quanto richiesto in originale presso la sede sociale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente addebitando al richiedente le spese per la riproduzione della documentazione, nel caso il socio ne voglia prelevare copia;
- d) i soci sono obbligati a:
  1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

stenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

4. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
5. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- e) l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

La presenza all'assemblea può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 1 mese a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Solerte Bini

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- d) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- e) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 8 – L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone bilancio o rendiconto;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- f) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La presenza agli incontri dell'Organo di Amministrazione può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione con le medesime regole che regolano tali incontri dell'assemblea.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, l'Organo di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

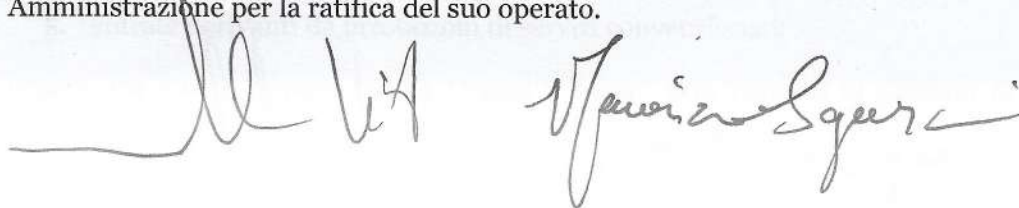
#### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.



### **Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti**

Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### **Art. 11 - Organo di Controllo**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 12 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 13 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 14 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 15 – Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole

*Salvatore Basso*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Il mediatore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna

#### **Art. 16 - Assicurazione dei volontari**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

